

I BIG DATA PER NUOVE FORME DI *PREVISIONE* E *GESTIONE* DEI DISASTRI NATURALI.

UN APPROCCIO GIURIDICO

Lucia Ugolino

Università dell'Aquila e SoBigData RI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



COMUNE
DELL'AQUILA

PARTNER



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
D'ANNUNZIO



I DUE APPROCCI ALLO SCENARIO EMERGENZIALE:

1. Approccio *ex ante* di revisione, prevenzione, messa in sicurezza;
2. Approccio *ex post* di gestione, riparazione dei danni, ricostruzione.

- DATO PERSONALE -

«Ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile».

“Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale” del Consiglio d’Europa del 1981

«Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente mediante il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

CATEGORIE DI DATI PERSONALI:

- DATI IDENTIFICATIVI;
- DATI GIUDIZIARI;
- DATI SENSIBILI.

DATI SENSIBILI

- origine razziale ed etnica;
- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- opinioni politiche;
- adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;
- stato di salute;
- vita sessuale.

DISCIPLINA NORMATIVA:

- **Dati personali:** Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- **Dati non personali:** Regolamento UE 2018/1807.

Big Data

«l'utilizzo su larga scala di processi computazionali e di software tecnologicamente avanzati attraverso cui si raccolgono e si analizzano dati caratterizzati da alti volumi, alta velocità, alta varietà e veracità»

Definizione OCSE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

“Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”

(art. 4, punto 2 del GDPR)

IL QUADRO NORMATIVO

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR);
- Codice della privacy così come riformato dal d.lgs. n. 101/2018;
- Decreto legislativo n. 101 del 2018, che si è aggiunto al Decreto legislativo n. 51 del 2018, con il quale l'ordinamento italiano ha attuato la direttiva 2016/680;
- Decreto legge n. 139 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1807.

PRINCIPI DEL G.D.P.R.

- liceità;
- finalità e correttezza del trattamento;
- qualità dei dati;
- adeguatezza e pertinenza;
- sicurezza di ciascun cittadino europeo in materia di trattamento dati.

LE NOVITA' DEL G.D.P.R.

- l'ambito di **applicazione territoriale**;
- la **necessità del trattamento**, o il **consenso** dell'interessato;
- il trattamento di «**particolari categorie di dati**»;
- l'espressa previsione del **diritto all'oblio**;
- la «**responsabilizzazione**» (**accountability**);
- ai titolari del trattamento il compito di **decidere autonomamente** le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali;
- «**data breach**»;
- ***data protection officer*** .

D.lgs. n. 101/2018

Novità significative:

- necessaria notifica al Garante privacy;
- regole deontologiche;
- snellimento della disciplina sul consenso.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL D.L. 139/2021

- snellimento delle operazioni di trattamento dei dati;
- concessione alla PA di attività di trattamento dati;
- riduzione, in termini temporali, dei poteri del Garante Privacy.

STRUTTURA NORMATIVA DEL MERCATO UNICO DIGITALE:

1. protezione dei dati personali, con il GDPR;
2. valorizzazione dei dati disposta dal *Data Act*, dal *Data Governance Act* e proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari;
3. servizi e mercato digitali, con il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*;
4. identità digitale, con la revisione del regolamento e-Idas del 2014, e intelligenza artificiale, con la relativa proposta di regolamento.

CONSIDERANDO N.4 DEL G.D.P.R.

«Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo (...)», il che rimanda all'idea di un uso non necessariamente utilitaristico e secondo logiche individuali delle attività di trattamento poste in essere da parte del titolare, sui dati dell'interessato. In tale prospettiva, nel medesimo considerando si aggiunge anche che « (...) *Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (...)* », con l'ulteriore precisazione che il GDPR « (...) *rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica*».

Art. 2, par. 1, n. 16, D.G.A.

L' « altruismo dei dati » viene definito come « la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale ».

NOVITA' DEL D.G.A.

- «organizzazioni per l'altruismo dei dati» (artt. 17 ss.);
- «registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute» (art. 17);
- requisiti generali di registrazione (art. 18);
- disciplina *ad hoc* per la registrazione di tali organizzazioni (art. 19);
- «puntuali obblighi di trasparenza» (art. 20);
- «autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati»;
- «monitoraggio della conformità» (art. 23) per assicurare la compliance al sistema normativo» (art. 24).

GLI ENTI CHE OPERANO COME ORGANIZZAZIONI PER L'ALTRUISMO DEI DATI...

... devono essere iscritti in appositi registri, previo possesso di una serie di requisiti generali:

- a) devono svolgere attività di altruismo dei dati;
- b) devono essere persone giuridiche costituite a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;
- c) devono operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendenti da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;
- d) devono svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Appositi registri riguardanti:

- a) persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati e i loro recapiti;
- b) data o durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;
- c) finalità del trattamento;
- d) eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.

ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI DEL D.G.A.

- obblighi informativi, prima di qualsiasi trattamento dei dati, in ordine sia «agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati», sia «all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta».
- divieto di utilizzare «i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento (...)».
- Obbligo di fornire «strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati (...), [oltre che] strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione » e l'adozione di « misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati».
- «Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati».



Grazie
per
l'attenzione!